



***Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania,
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018
(art.6 D.L. n. 32/2019, conv. in L. 55/2019)***

Prot. n. 17 del

Al sig. Presidente del Consiglio dei ministri

OGGETTO: RELAZIONE del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26/12/2018.

La legge 14/06/2019 n. 55 ha disciplinato gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione, e la ripresa economica nel territorio dei 9 comuni dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018 istituendo, tra l'altro, la figura del commissario straordinario competente a realizzare, in uno con gli enti territoriali, gli interventi in parola.

E' stato altresì istituito un fondo "per l'attuazione degli interventi di immediata necessità" ed intestata al commissario apposita contabilità speciale, i fondi sono stati ripartiti, con espressa individuazione delle somme per ciascun anno, nell'arco temporale di 5 anni, dal 2019 al 2023.

Il Commissario straordinario è stato individuato, nella persona dello scrivente, con provvedimento della S.V. del 05/08/2019 e si affianca al commissario per l'emergenza delegato ex ocdpc 566/2018 ed individuato nella persona del dirigente generale del drpc Sicilia.

La nomina del Commissario Straordinario è stata vistata dalla Corte dei Conti solo il 07/10/2018 e chi iscrive si è immesso in possesso dell'ufficio il 16/10/2019 prendendo atto della assoluta mancanza di strutture umane e materiali non essendo stata prevista alcuna sede ove installare l'ufficio e la struttura di supporto, che sarà composta, a regime, da appena 10 unità, 3 delle quali consulenti, e che dovrà affrontare la ricostruzione di un'area vasta e frammentata con un elevato numero di sfollati, taluni ancora ospitati in albergo; sino a quando la struttura commissariale sarà priva di personale l'ufficio del commissario non potrà essere operativo anche perché incapace di spesa sino all'apertura della contabilità speciale che non potrà avvenire sino a quando non prenderà servizio un adeguato staff amministrativo-contabile

Grazie alla collaborazione del Sindaco di Acireale e della Protezione Civile si è individuata la futura sede del commissariato presso gli uffici del COM di Acireale, che necessitano di lavori, seppur non

impegnativi, di adeguamento e nelle more chi scrive ha trovato precaria sede nel municipio di Acireale usufruendo della assistenza del personale comunale.

Sono stati individuati 3 consulenti, un consigliere della Corte dei conti, un avvocato dello Stato ed un architetto con ampia esperienza nella ricostruzione post-sisma dell'Abruzzo. Ed è in corso l'iter per ottenere l'autorizzazione alla accettazione dell'incarico da parte degli enti di appartenenza; per il restante personale è stato richiesto al servizio reclutamento e mobilità di codesta presidenza e della Regione Siciliana di proporre interpello al personale in servizio per un eventuale comando alla struttura commissariale ed analoga richiesta verrà proposta al ministero delle finanze fermo restando che chi scrive esaminerà disponibilità che abbiano a venire da altri uffici della P.A..

E' stato richiesto ai Sindaci ed al Dirigente generale della protezione civile regionale un riepilogo dei danni accertati e delle ordinanze di sgombero adottate anche al fine di individuare il criterio in base al quale autorizzare i comuni alla assunzione di personale a tempo determinato giusta quanto previsto dall'art.14 bis della legge 55, cosa questa di fondamentale importanza atteso che la c.d. ricostruzione leggera, affidata al commissario per l'emergenza, è in fase di sostanziale stallo in quanto i comuni, per l'assoluta carenza di personale, non sono in grado di istruire le centinaia di istanze presentate dai cittadini.

Sono quindi a segnalare le principali criticità sin da subito manifestatesi:

- la legge ha previsto importanti stanziamenti (38,15 milioni) da utilizzare nel 2019: tra questi si segnalano €.830.000 per l'assunzione da parte dei comuni di personale a tempo determinato, €.500.000 per le spese funzionamento della struttura di missione di cui all'art. 30 d.l. 189/2016, €.428.000 per il personale della struttura commissariale ed €.30.000 per le ulteriori spese di funzionamento, €.1.700.000 per gli interventi volti alla ripresa economica (art 19): evidentemente erroneamente si riteneva la immediata operatività dell'ufficio del commissario, cosa questa che potrà avvenire, ad andar bene, alla fine del corrente anno.

E' altresì previsto, sul presupposto di cui sopra, che il personale assunto dai comuni a tempo determinato ex art. 14 bis, cessi al 31/12/2020, un tempo assolutamente inadeguato rispetto alla attività da compiere specie se si considerino i tempi necessari per le procedure di assunzione e per un minimo di addestramento: se è vero che la norma prevede nelle more l'assunzione di personale co.co.co. è però da considerarsi che tali soggetti potranno operare solo in settori ristretti dell'attività di competenza dei comuni finalizzata ad assistenza e ricostruzione e che è da evitarsi comunque un esasperato turn over che non può che disincentivare disponibilità di professionisti esperti. Anche la durata della struttura commissariale, prevista sino al 31/12/2021, si manifesta come inadeguata in considerazione della data di avvio della sua operatività, inadeguatezza comunque che discende dalla considerazione che la erogazione di contributi ed assistenza durerà sino al 2023 e non si comprende chi si occuperà della relativa gestione.

Appare indispensabile, alla luce di quanto sopra, provvedere a spostare tutti i termini e la disponibilità delle somme al momento successivo alla piena operatività della struttura commissariale, che la durata del rapporto di lavoro del personale assunto dai comuni venga prorogato al dicembre 2021 e che la struttura commissariale, eventualmente alleggerita, abbia durata sino al 2023 ovvero che si preveda a chi la gestione nel periodo 2022/23 verrà affidata.

- Il personale previsto per la struttura commissariale è di gran lunga insufficiente attesi i compiti a questa demandati: occorre procedere al suo ampliamento sottolineandosi in proposito che nessun costo graverebbe sulla P.A, atteso che si tratterebbe di personale comandato dalla pubblica amministrazione, e che una velocizzazione dell'iter della ricostruzione comporterebbe ingenti risparmi conseguenti al più celere rientro delle popolazioni nelle proprie abitazioni con conseguente cessazione dei contributi assistenziali.

- Si sollecita la proroga dello stato emergenziale così da consentire la prosecuzione della efficace attività della Protezione civile dotata di strutture già esistenti e che da un anno provvede alla gestione dell'assistenza: ove ciò non avvenisse di tale ultimo settore dovrebbe occuparsi il Commissario per la ricostruzione, cosa impossibile alla luce di quanto sopra evidenziato con conseguenze facilmente immaginabili anche sul piano dell'ordine pubblico.

- Si chiede ancora che venga espressamente prevista la possibilità per questo Ufficio di avvalersi dei mezzi e del personale della Protezione Civile, quantomeno nei prossimi 6 mesi, previo concerto con il Dirigente della stessa con il quale sono stati instaurati rapporti corretti e cordiali: ciò non perché in atto manchi la collaborazione, ma per una maggiore tranquillità sul piano contabile ed amministrativo ed in considerazione del fatto che, come detto, l'Ufficio è ancora privo, e lo sarà nell'immediato futuro, di ogni più elementare struttura.

Per ultimo raccolgo e faccio mie istanze provenienti dal territorio finalizzate ad estendere all'area etnea quanto recentemente previsto nel "decreto terremoto" specie, per quel che attiene ai compiti di questo commissario, quanto previsto in materia di responsabilizzazione e autocertificazione in capo ai tecnici e progettisti dei privati

Sono a richiederLe, nelle more della nomina di sottosegretario con il quale interloquire, un incontro con delegato della S.V. per meglio chiarire le criticità manifestatesi, richiedere gli opportuni chiarimenti e proporre modifiche legislative.

Nel ringraziare porgo ossequi

Il Commissario straordinario

Salvatore Scalia





*Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania,
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018
(art.6 D.L. n. 32/2019, conv. in L. 55/2019)*

Prot. n. 19 del 5 NOV 2019

Sig. Direttore Generale della Protezione Civile
dott. Angelo Borrelli
email: angelo.borrelli@protezionecivile.it

OGGETTO: Legge 55/2019. Criticità.

Segnalo criticità manifestatesi nella normativa di cui all'oggetto , ulteriori rispetto a quanto segnalato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17 del 30/10/2019 e che devono intendersi come confermate.

-art.7 c.1 lett.f: è previsto che il commissario “coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi”; il testo appare incomprensibile atteso che l'attività in parola non potrà che essere effettuata in unico contesto all'intervento edilizio posto in essere dal proprietario dell'immobile. In ogni caso l'intervento di realizzazione della demolizione da parte della struttura commissariale comporterebbe ritardi nella esecuzione dell'intervento.

-art 9 c.1 (priorità): rappresenta uno dei punti di maggiore criticità ed appare foriero di elevata conflittualità sociale e giudiziaria.

Atteso che, con tutta evidenza, le somme allo stato stanziare non saranno sufficienti a coprire per intero i danni, la individuazione delle priorità nel processo di ricostruzione determinerà, di fatto, la concessione, o meno, del contributo, specie in considerazione del fatto che un contributo in misura inferiore al 100% del danno, specie per ricostruzione pubblica e prime case, comporterebbe in molti casi la impossibilità di completare le opere e che pertanto gran parte delle somme stanziare verrà assorbito dalle esigenze qualificate come “prioritarie”.

La legge individua le priorità “sulla base dell'entità del danno subito; a parte la considerazione che non si comprende se debba essere considerato prioritario il danno di maggiore entità subito dall'immobile o quello di minore entità, privilegiando quindi nel primo caso pochi immobili con gravi danni e nel secondo molti immobili con danni di minore entità, siffatto criterio prescinderebbe dalla destinazione dell'immobile , e quindi dall'aspetto sociale della ricostruzione, consentendo ad es. la ricostruzione di seconde case ma non delle abitazioni dei residenti. Si tratta di un criterio inapplicabile e , nel merito e sul piano della possibilità di consentire alla popolazione di rientrare nelle proprie case, non condivisibile

Si ritiene quindi l'opportunità di definire altro criterio, in parte enucleabile dalla elencazione di cui al successivo art. 10 c.2, che, a titolo di mero suggerimento desumibile dalla conoscenza della realtà sociale

della zona, dovrebbe privilegiare le ipotesi di cui al citato art. 10 c.2 nel seguente ordine: lett. A (immobili adibiti a d abitazione principale- residenti); lett.b (immobili locati o ceduti in comodato ed adibiti a residenza del conduttore o comodatario); lett. E (attività produttive e commerciali); la lett. D(parti comuni) potrebbe essere eliminata e si farebbe rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti: Residuerrebbe la lett.C (casi diversi) , di norma seconde case che potrebbero usufruire di un contributo per l'eventuale residua disponibilità o in caso di ulteriori stanziamenti. Peraltro i rilievi di cui sopra trovano perfetta rispondenza in quanto statuito nel D.L. 123/2019.

-art. 10 lett a: è statuito che per gli immobili distrutti il contributo sia concesso “per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento” così escludendo i casi di necessaria delocalizzazione, i più gravi quindi, per i quali è invece necessario statuire le modalità di un contributo per l’acquisto, altrove, di un immobile con contemporanea cessione dell’area al comune. La ipotesi alternativa di prevedere una rimodulazione dei piani regolatori che prevedano aree destinate ai delocalizzati comporterebbe lungaggini non compatibili con l’urgenza nel provvedere.

-art 10: non sono previsti tra i danni rimborsabili tutte le opere esterne ai fabbricati, agli stessi pertinenti o pertinenti ad attività produttive. Si tratta in massima parte di muri di contenimento, recinzione, viabilità interna alle aziende che dovrebbero prevedere un ristoro, eventualmente anche in misura inferiore a quella deliberata per i fabbricati, atteso che spesso sono necessarie e prodromiche alla attività di ricostruzione e sovente realizzati con i c.d. muri a secco , tutelati dallo unesco.

-art. 18: la struttura dei commissari straordinari è composta da personale della p.a. in posizione di comando o distacco. Viene segnalato che alcune amministrazioni ritengono che il periodo trascorso presso la struttura commissariale non possa essere valutato a fini di carriera all’atto del rientro nella amministrazione di appartenenza: opportuno chiarire o con circolare o nella norma che il periodo trascorso in servizio presso la struttura venga considerato come trascorso presso la amministrazione di appartenenza.

- art 20:Viene richiesta dalle popolazioni interessate la esenzione dai tributi (irpef etc) per un congruo periodo di tempo.

Attese le caratteristiche del sisma, che ha interessato solo zone limitate del territorio dei 9 comuni lasciando sostanzialmente indenne gran parte del territorio si suggerisce di aderire alla richiesta ma, al fine di limitare la spesa, solo ai residenti in immobili dichiarati inagibili e per le imprese che hanno visto dichiarare la inagibilità di fabbricati ove svolgevano l’attività escludendosi dall’esenzione le somme versate dai sostituti di imposta.

- Occorre prevedere la possibilità di accesso agevolato al credito bancario da parte dei beneficiari dei contributi atteso che essi vedranno spalmate in 5 anni le erogazioni.

- Il decreto sisma 24 ottobre 2019 n. 123 non fa alcun riferimento alla normativa di cui alla legge 55/2019 ed è sostanzialmente inapplicabile agli eventi sismici verificatisi in Sicilia il 26 dicembre 2018 e ciò ad onta del suo generico riferimento ai “territori colpiti da eventi sismici”. Come riferito nella relazione al sig. Presidente del Consiglio, lo stato di emergenza e tutte le altre norme di cui alla legge 55/2019 (assunzione nei comuni, durata dell’ufficio del commissario etc.) vanno prorogate.

- Può affermarsi che il suo ampliamento agli eventi verificatisi nell’area etnea, specie per quel che attiene all’aspetto della ricostruzione, consentirebbe che la stessa venisse affrontata in tempi assai più rapidi.

- Cordialmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Scalia

